



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 21.05.2026

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno **Duemilaventisei**, addì **Ventuno**, del mese di **Maggio**, alle ore **23:00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale, in sala Giunta, con l'intervento dei signori: :

Componente	Qualifica	Presenza
BETTI PAOLO	SINDACO	Presente
MENGOLI ROBERTA	VICESINDACO	Presente
MOLINARI ENRICO	ASSESSORE	Presente
PAOLI RENATO	ASSESSORE	Presente
ZORDAN PAOLO	ASSESSORE	Presente
ZUCHELLI ANTONELLA	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 6

Assenti: n. 0

Partecipa e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE**, dott. **Baldessari Claudio**.

Il **Betti Paolo**, in qualità di **SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti - approvazione tariffe per l'anno 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014, L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

RILEVATO che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *"dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*;

ATTESO che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

ATTESO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

CONSIDERATO che il Comune di Civezzano ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e ss.mm.ii;

RIBADITO che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2022 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 363/2021//R/RIF di data 3 agosto 2021 e ss.mm.ii. ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;

- con la deliberazione n. 480/2025/R/rif di ARERA sono stati quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

DATO ATTO che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il "regolamento tariffario", come individuato dal D.M. 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

RICHIAMATA la delibera n. 12 del 21 maggio 2026 del Consiglio Comunale con il quale è stato approvato da ultimo il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

RILEVATO pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

ATTESO che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

RICHIAMATO l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *"La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi"*;

ATTESO che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che la sopracitata deliberazione ARERA prevede la predisposizione di un PEF di durata quadriennale le cui ultime due annualità sono soggette ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al art. 8 della deliberazione 363/2021/R/Rif;

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMAMBIENTE S.p.A., condiviso nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMAMBIENTE S.p.A. (tra cui il Comune di Civezzano) di data 23 marzo 2026 e la proposta tariffaria acquisiti al protocollo n. 3238 del 24/03/2026;

PRESO atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, redatto da AMAMBIENTE S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 443/2019/R/rif. di data 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii. dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

PRESO atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2026 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (C)	€ 3.898.654,00	€ 43.990,00
Costi variabili (C)	€ 4.162.532,00	
Totale (€)	€ 8.061.186,00	€ 43.990,00

CONSIDERATO atto che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AMAMBIENTE S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all' articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all' articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, che prevede: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

CONSIDERATO che il Ministro dell'Interno, con Decreto del 24/12/2025, ha disposto il rinvio al 28 febbraio 2026 del termine previsto dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 da parte dei Comuni;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una importante modifica strutturale per i Comuni, differendo il termine di approvazione dei documenti relativi alla TARI: i Comuni

devono approvare i Piani Economico-Finanziari (PEF), i regolamenti TARI/tariffa corrispettiva e le relative tariffe entro il 31 luglio 2026.

VISTO il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026 sottoscritto in data 24/11/2025 che parifica la data di approvazione del bilancio a quanto previsto dalle disposizioni nazionali;

RITENUTO che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 09/11/2017;

VISTO il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) e ss.mm.ii.;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 25/01/2018;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Commercio, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Commercio, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

ad unanimità di voti favorevoli e palesi,

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2026 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di

spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

**QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E
NON DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A. 10%)**

Descrizione	Tariffa
Quota variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche (€/litro)	0,144 €
Quota raccolta domiciliare imballaggi leggeri utenze domestiche (€/litro)	0,010 €
Tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti (€/litro)	0,279 €
Tariffa raccolta domiciliare imballaggi leggeri non domestiche (€/litro)	0,018 €
Tariffa raccolta domiciliare verde giardino (€/litro)	0,026 €
Agevolazione per compostaggio frazione organica, da applicare alle utenze domestiche di residenti (EUR/componente)	5,00 €
Agevolazione per compostaggio frazione organica, da applicare alle utenze domestiche di non residenti (EUR/componente)	2,50 €
Quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza domestica , da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi (litri/componente)	80 litri
Quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza non domestica , da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi (svuotamenti del singolo dispositivo)	12 litri
Quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenze con applicazione della tariffa giornaliera , da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi (litri)	20 litri
Quota base (dispositivo standard) per le utenze non domestiche che non ritirano alcun dispositivo (litri)	80 litri

**QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A. 10%)**

QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE		2025		
Comune	Componenti	QUOTA RACCOLTA	QUOTA SPAZZAM.	QUOTA FISSA
Civezzano	Componenti 1	27,07	6,73	33,80
Civezzano	Componenti 2	48,72	12,12	60,84

Civezzano	Componenti 3	62,25	15,48	77,73
Civezzano	Componenti 4	81,20	20,19	101,39
Civezzano	Componenti 5	97,44	24,23	121,67
Civezzano	Componenti 6	110,97	27,60	138,57

**QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A. 10%)**

Componenti	QUOTA RACCOLTA	QUOTA SPAZZAM.	QUOTA FISSA
Categoria 01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5367	0,1845	0,7212
Categoria 02.Cinematografi e Teatri	0,3444	0,1184	0,4628
Categoria 03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4806	0,1652	0,6458
Categoria 04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7049	0,2423	0,9472
Categoria 05.Stabilimenti Balneari	0,5126	0,1762	0,6888
Categoria 06.Esposizioni, Autosaloni	0,4085	0,1404	0,5489
Categoria 07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,3136	0,4515	1,7651
Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,8651	0,2973	1,1624
Categoria 09.Case di Cura e Riposo	1,0013	0,3441	1,3454
Categoria 10.Ospedali	1,0333	0,3551	1,3884
Categoria 11.Uffici, Agenzie	1,2175	0,4185	1,6360
Categoria 12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,4886	0,1679	0,6565
Categoria 13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevol	1,1294	0,3882	1,5176
Categoria 14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,4418	0,4955	1,9373
Categoria 15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Anti	0,6648	0,2285	0,8933
Categoria 16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,4258	0,4900	1,9158
Categoria 17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,1855	0,4074	1,5929
Categoria 18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,8250	0,2836	1,1086
Categoria 19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,1294	0,3882	1,5176
Categoria 20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,8731	0,3001	1,1732
Categoria 20 bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato	0,8731	0,3001	1,1732
Categoria 21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza str	7,7136	2,6511	10,3647
Categoria 22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,1116	2,1005	8,2121
Categoria 23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,0383	1,7316	6,7699
Categoria 24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,2108	0,7598	2,9706
Categoria 25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0906	0,7185	2,8091
Categoria 26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,0433	3,1081	12,1514
Categoria 27.Ipermercati generi misti	2,1947	0,7543	2,9490
Categoria 28.Banchi Mercato generi alimentari	5,5429	1,9051	7,4480
Categoria 29.Discoteche, Night Club	1,5299	0,5258	2,0557

2. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMAMBIENTE S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce ad AMAMBIENTE S.p.A la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere alcuna ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;

3. di approvare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di € 0,279 al litro, oltre ad I.V.A. 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in 20 litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, come previsto all'art. 20, comma 2;
4. di approvare per l'anno 2026 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € 0,018 al litro oltre ad I.V.A. 10% e per le utenze domestiche € 0,010 al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2026 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € 0,026 al litro + I.V.A. 10%;
6. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in 12 svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
7. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in € 5 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in € 2,5 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
8. di stabilire per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, dell'importo dovuto a titolo di tariffa, quota variabile nella misura fissa di € 75,00 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
9. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, per la sola quota variabile, a quelle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con almeno due figli minori di cui uno con età inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini), nella misura fissa di € 30,00 all'anno;
10. di dare atto che la spesa, stimata in € 4.000,00.= derivante dalle agevolazioni concesse (punto 8 e 9) ai sensi del comma 2, lett. a) e c) dell'art. 14 del vigente regolamento trovano imputazione nel bilancio di previsione 2026-2028 come segue:

E/U	Capitolo / articolo	Cod. Bilancio	Macroaggregato	Esercizio di esigibilità			
				2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	Es. succ. Euro
U	9505/0	09.03.1	U.1.04.01.02.003	4.000,00			

11. di trasmettere copia della presente deliberazione ad AMAMBIENTE S.p.A.;

12. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

13. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo web sul sito www.comune.civezzano.tn.it

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
BETTI PAOLO

Il Segretario Comunale Reggente
BALDESSARI DOTT. CLAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).